



Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie

VISTO SCHENGEN di BREVE DURATA (C)

(fino a 90 giorni)

COMUNICAZIONE ALLO STRANIERO

“diritti e doveri dello straniero relativi agli ingressi e soggiorni di breve durata in territorio Schengen”

(Per titolari di visto rilasciato dall'Italia per: **Affari; Cure Mediche; Gara Sportiva; Invito; Lavoro autonomo; Lavoro Autonomo/Spettacolo; Lavoro Subordinato; Lavoro subordinato/sport; Lavoro subordinato/spettacolo; Missione; Motivi Religiosi; Ricerca; Studio; Transito; Trasporto; Turismo**).

PARTE GENERALE

Ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 9, art. 4 e 5 del [DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ai sensi dell'articolo 5 comma 8-bis del [DPR 394 del 1999](#) e ai sensi dell'articolo 47 comma 1 lettera i) del Regolamento CE n. 810/2009 ([Codice europeo dei Visti](#)), si comunica quanto segue:

Il visto d'ingresso di breve durata (o di corto soggiorno) è un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati Schengen, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni dalla data di primo ingresso. Il visto rilasciato può essere:

- **VSU “Visto Schengen Uniforme” (tipo C)**, ovvero valido per entrare e circolare liberamente nel territorio di tutti i Paesi che applicano integralmente **l'Acquis di Schengen**¹.
- **VTL “Visto a Territorialità Limitata” (tipo C)**, ovvero valido ESCLUSIVAMENTE per il territorio dello Stato di rilascio o eccezionalmente per il territorio di più Stati membri, ma non per tutti.
- **VTA “Visto di Transito Aeroportuale” (tipo A)**, ovvero valido esclusivamente per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.
- Il possesso di un VSU o di un VTL non conferisce un diritto automatico di ingresso. Al momento dell'ingresso nel territorio Schengen, anche se in possesso di un visto, le Autorità di frontiera possono richiedere nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per l'ottenimento del visto stesso. Inoltre, la Polizia di frontiera è titolata a precludere l'ingresso in Territorio Schengen, anche se in possesso di un regolare visto, qualora non riscontri o non ritiene assolte le condizioni ed i requisiti di ammissione nel territorio Schengen stabilite dall'art. 5 del Codice delle Frontiere ([Reg. CE 562/2006](#)).
- Ad eccezione dei visti d'ingresso riconducibili ad attività retribuita e remunerata, con la [Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000](#) sono stabiliti i criteri di definizione dei mezzi economici richiesti e sono quantificati i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio italiano e per il rilascio del visto.
- Il cittadino straniero **entro 8 (otto) giorni lavorativi**, dall'ingresso in Italia, deve adempiere agli obblighi derivanti dalle norme relative al soggiorno sul territorio dello Stato, avanzando istanza di richiesta di Permesso di Soggiorno oppure dichiarando la propria presenza nei modi sotto-descritti.

¹ I Paesi che applicano integralmente l'Acquis Schengen sono: [Cos'è lo spazio Schengen? - Consilium](#)

- **Importante:** Il provvedimento di espulsione amministrativa può essere adottato nei confronti dello straniero che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli delle frontiere, ovvero senza avere richiesto il permesso di soggiorno o, nei casi previsti, non aver dichiarato la propria presenza nei termini prescritti (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore). L'espulsione può essere altresì adottata nei confronti dello straniero che pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.

TIPOLOGIE DI VISTO

1) **Cure mediche; Gara Sportiva; Invito; Transito; Trasporto;**

Per gli ingressi avvenuti per tali finalità, richiedendo il "Permesso di Soggiorno" direttamente all'ufficio Immigrazione della [Questura territorialmente competente](#).

2) **Lavoro Autonomo; Lavoro Autonomo/Spettacolo; Missione; Motivi Religiosi; Ricerca; Lavoro Subordinato-spettacolo (artisti); Lavoro subordinato-sport (attività sportiva);**

Per gli ingressi avvenuti per tali finalità, in virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, le istanze di rilascio di permesso di soggiorno dovranno essere presentate dall'interessato spedendo la richiesta di permesso presso gli Uffici Postali abilitati ([Sportello Amico](#)), utilizzando appositi kit disponibili presso gli stessi uffici postali, i [Patronati ed i Comuni abilitati](#) (vedi voce "Ricerca strutture"). L'Ufficio Postale al momento della spedizione rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi al [Portale Immigrazione](#), lo stato della pratica, l'ufficio postale provvede altresì a comunicare all'interessato la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici. La Questura provvederà, successivamente, ad informare l'interessato per la consegna del permesso di soggiorno.

3) **Lavoro Subordinato;**

Per gli ingressi avvenuti per finalità lavorativa, incluso l'addestramento professionale (*esclusi gli ingressi riconducibili ad attività lavorativa nel settore sportivo e dello spettacolo per le quali vigono le procedure di cui al punto 2*), per il rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero dovrà prima recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) della prefettura territorialmente competente per compilare e sottoscrivere la documentazione di rito e ritirare il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno, che dovrà, poi, spedire personalmente, nei modi esposti al punto 2 precedente, presso un Ufficio Postale abilitato ([Sportello Amico](#)).

4) **Affari; Turismo; Studio;**

Per gli ingressi avvenuti per tali finalità, ai sensi dell'art. 1 della [LEGGE 28 maggio 2007, n. 68](#) non va richiesto il permesso di soggiorno, ma va comunque dichiarata la propria presenza, nei seguenti modi:

- A) Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro di frontiera (timbro uniforme Schengen) sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera (avendo quindi cura che il passaporto venga timbrato).
- B) Lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, alla [Questura della provincia](#) in cui ci si trova.
- C) Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

AVVERTENZE

Sui siti istituzionali del [Ministero dell'Interno](#), del [Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#), della [Polizia di Stato](#), sul [Portale Immigrazione](#) e delle [Poste Italiane](#), possono essere consultate maggiori dettagliate informazioni correlate alle norme e disciplina sull'immigrazione, attinenti ai visti di ingresso, ai permessi di soggiorno e alle dichiarazioni di presenza. Consulta nei rispettivi siti web (riportati in calce al documento) la lista degli Uffici Postali ([Sportello Amico](#)), [dei Patronati ed i Comuni abilitati](#) (vedi voce "Ricerca strutture") alla compilazione dei kit per l'inoltro della richiesta di permesso di soggiorno, compresi gli indirizzi delle [Questure di competenza](#).

Si avvisa che le procedure di cui sopra, sono riferite alle norme e procedure attinenti il regolare soggiorno in territorio italiano. Il cittadino straniero, benché in possesso di un visto Schengen uniforme (VSU), o di un visto a territorialità limitata (VTL valido per più Stati), se nel periodo di validità del visto, esercita il diritto di libera circolazione e soggiorno negli Stati membri autorizzati, è tenuto ad informarsi presso le Autorità dell'altro Stato membro presso cui si reca, sulle procedure da

seguire relativamente alla dichiarazione della propria presenza e al rispetto delle norme relative al soggiorno nel territorio di quello Stato.

Sul sito [dell'Unione Europea](#) possono essere consultati altresì, in diverse lingue, i Regolamenti europei pubblici in materia di ingresso nel territorio Schengen e di libera circolazione, tra questi il Regolamento CE 810/2009 ([Codice dei Visti](#)) e Regolamento CE 562/2006 ([Codice Frontiere Schengen](#)).

Ogni ulteriore informazione non espressamente contemplata nel presente avviso o nei siti istituzionali sopra citati, potrà essere richiesta, sul territorio nazionale direttamente al [Ministero dell'Interno](#) o alle [Questure dipendenti](#) per territorio, competenti per l'Italia in materia migratoria e di soggiorno.

UTILITA': Telefoni e LINK (Indirizzi estesi dei collegamenti web citati nel testo del presente documento):

- ✓ Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) = <https://www.normattiva.it/>
- ✓ DPR 394 del 1999 = <https://www.normattiva.it/>
- ✓ Legge 68/2007 = <https://www.normattiva.it/>
- ✓ Regolamento CE810/2009 (Codice dei Visti)= <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:j10028>
- ✓ Reg. CE 562/2006 (Codice Frontiere Schengen)= <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:114514>
- ✓ Regolamento UE 265/2010 = <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32010R0265>
- ✓ Tabella Direttiva Ministero dell'Interno 01.03.2000 (mezzi economici)
 - <http://www.poliziadistato.it/articolo/226/>
 - https://www.esteri.it/it/servizi-opportunita/ingressosoggiornoinitalia/mezzi_finanziari/tabella_mezzi_sussistenza/ml
- ✓ Ministero degli Affari Esteri = [Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#)
- ✓ Ministero Interno = <http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso>
- ✓ Ministero Interno = http://www.interno.gov.it/it/contatti/uffici-centrali-e-periferici?f%5b0%5d=field_organization%3A62
- ✓ Questure territorialmente competenti/Uffici Immigrazione Polizia di Stato (indirizzi) = <http://questure.poliziadistato.it/>
- ✓ Polizia di Stato = <http://www.poliziadistato.it/articolo/1076/>
- ✓ Portale Immigrazione = <http://www.portaleimmigrazione.it/>
- ✓ Poste Italiane (guida servizi straniero) = <https://www.poste.it/guida-rilascio-e-rinnovo-permesso-di-soggiorno/>
- ✓ Poste Italiane – Uffici abilitati (Sportello Amico)=
- ✓ Patronati e Comuni abilitati = <http://www.portaleimmigrazione.it/> (vedi voce "Ricerca strutture")
- ✓ Dichiarazione di presenza (modulo)
 - <https://www.poliziadistato.it/articolo/dichiarazione-di-presenza>
 - http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/0798_2007_07_27_Dichiarazione_di_presenza.pdf

Telefono di emergenza in Italia

Il numero di emergenza principale in Italia è il 112, il Numero Unico Europeo per le emergenze.

Il 112 è il numero gratuito da chiamare in qualsiasi emergenza in Italia e in tutti gli Stati dell'Unione Europea. Componendo questo numero, un operatore valuterà la situazione e smisterà la chiamata al servizio più appropriato, come polizia, vigili del fuoco o soccorso sanitario, garantendo una risposta rapida ed efficiente. Il numero è accessibile anche da telefoni senza SIM o senza credito e può essere utilizzato tramite l'app Where ARE U per inviare automaticamente la posizione del chiamante all'operatore della Centrale Unica di Risposta (CUR).